



COMUNE DI SEREGNO

Provincia di Monza e della Brianza

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI/LAVORI A
SUPPORTO DELLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI CITTADINI -
DURATA ANNI 3.**

CIG 93377288E8

PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Seregno (codice AUSA 0000168158) - Area Lavori pubblici e Patrimonio - alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei "Servizi Cimiteriali e servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini per la durata anni 3", riportati negli allegati di gara quali parti integranti del presente documento.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice.).

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3 del Codice per ragioni di urgenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, così come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge n. 120/2020, alla presente procedura si applicherà la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista all'art. 133, comma 8, del Codice.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

La Stazione Appaltante, Comune di Seregno, utilizza la Piattaforma di e-procurement "Sintel" dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it, e tramite il quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Tipo di appalto: Appalto di servizi.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Seregno [codice NUTS ITC4D]. Le attività/prestazioni oggetto dell'appalto sono da espletarsi presso:

- il Cimitero Principale di via Reggio;
- il Cimitero secondario della frazione San Carlo di via Borromeo.

Codice identificativo Gara (CIG): 93377288E8

CUI n. 00870790151_2021_00041

CPV 98371110 -5 -Servizi Cimiteriali

CPV 77310000-6 - Servizi di manutenzione zone verdi

CPV 44911100-0 - Fornitura marmo

CPV 90600000-3 - Servizi di pulizia e disinfestazione

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la geom. Cristina Cereda - Servizio Manutenzioni immobili comunali/D.Lgs 81/2008 - e-mail: info.manutenzioni@seregno.info;

Direttore esecutivo (DEC): arch. Silvia Leoni - Servizio Manutenzioni immobili comunali/D.Lgs. 81/2008 - e-mail: info.manutenzioni@seregno.info;

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della Piattaforma di e-procurement "Sintel" dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. di Regione Lombardia avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.seregno.mb.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel. sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative).

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno registrarsi alla piattaforma "Sintel" di ARIA S.p.a. e qualificarsi per il Comune di Seregno.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SinTel. è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1.1. Capitolato speciale d'appalto;
 - 1.2. Stima prestazioni 1° ANNO;
 - 1.3. Stima prestazioni 2° ANNO;
 - 1.4. Stima prestazioni 3° ANNO;
 - 1.5. Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) (con quantificazione sicurezza);
 - 1.6. Tavola verde Cimitero Principale;
 - 1.7. Tavola verde Cimitero S. Carlo
 - 1.8. Schema di contratto;
 - 1.9. Quadro Economico
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione/ulteriori dichiarazioni;
- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 6) Dichiarazioni sostitutive (Mod. 1/bis.1 – Mod. 1/bis.2);
- 7) "Offerta tecnica";
- 8) "Giustificativo dell'Offerta economica";
- 9) Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021;
- 10) Modello b), di cui all'allegato s "Formulari per dichiarazioni" approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021;

11) Codice di comportamento del Comune di Seregno accessibile al link:
http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id_cat=1&id_scat=2/

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia: www.ariaspa.it
- sul sito Internet del Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti")

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.tel.

La suddetta documentazione non verrà trasmessa mediante fax.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data **00.00.2022**
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- pubblicata su n° 2 quotidiani nazionali e su n° 2 quotidiani locali
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Seregno
- pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <http://www.serviziocontrattipubblici.it>
- pubblicato sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici>.

2.2 Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa, formulate unicamente in lingua italiana, devono essere trasmesse al Comune di Seregno esclusivamente utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma Sin.Tel., denominato "Comunicazioni della procedura" e pervenire entro e non oltre il termine **delle ore 0.00 del giorno 00.00.2022.**

Le informazioni complementari e/o i chiarimenti verranno pubblicati, in forma anonima:

- nell'apposito spazio della Piattaforma Sin.Tel.
 - sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparenza sezione "Bandi di gara e Contratti" o direttamente da "Bandi di gara"
- almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, come previsto dall'articolo 74, comma 4, del Codice.

Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Alla chiusura della procedura di gara (aggiudicazione) le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire tramite pec all'indirizzo istituzionale del Comune di Seregno:

seregno.protocollo@actaliscertymail.it .

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura di gara avvengono attraverso il canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dichiarato dai concorrenti nella fase di Registrazione al Sistema.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il canale "Comunicazioni di procedura" della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale c/o il mandatario/capofila e, pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente, per qualsiasi comunicazione volesse inviare, terminate, a seguito dell'aggiudicazione, le operazioni di gara, dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata PEC seregno.protocollo@actaliscertymail.it .

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per garantire, con la continuità, un migliore servizio di gestione.

Lo stesso ha per oggetto l'esecuzione di tutte le operazioni riconducibili a servizi cimiteriali presso il Cimitero Principale di via Reggio e il Cimitero S. Carlo di via Borromeo, oltre ad altri servizi e lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini, come indicato all'art. 9 del "Capitolato speciale d'appalto" e come meglio specificato nei documenti di "Stima Prestazioni".

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati di progetto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	Categoria CPV	P (principale) S(Secondario)	Importo (IVA esclusa)
1	Servizi Cimiteriali	98371110-5	P	€ 415.348,00
2	Servizi di manutenzione zone verdi	77310000-6	S	€ 64.693,00
3	Fornitura marmo	44911100-0	S	€ 44.659,00
4	Servizi di pulizia e disinfestazione	90600000-3	S	€ 95.400,00
Importo totale soggetto a ribasso				€ 620.100,00
Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 3.900,00
Importo complessivo a base di gara				€ 624.000,00

L'importo totale soggetto a ribasso pari ad **€ 620.100,00** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 3.900,00 (IVA esclusa) e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato è pari ad **€ 348.000,00**. Lo stesso è stato calcolato con l'analisi dei prezzi unitari delle singole lavorazioni.

Il contratto è stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere dddd) ed eeee) del Codice secondo le modalità indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel servizio sono presenti le seguenti attività elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta norma, nel dettaglio:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-quater) servizi ambientali.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Seregno.

Ai sensi e alle condizioni dell'art. 35, comma 18 del Codice l'aggiudicatario potrà richiedere un'anticipazione del 20% del prezzo sul valore del contratto di appalto (art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Le quantità delle voci, individuati nei documenti annuali di "Stima prestazioni", non sono impegnative per la stazione Appaltante e possono essere suscettibili di variazione in più od in meno secondo le prestazioni necessarie richieste dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione, anche in seguito all'andamento della mortalità, alle tipologie di sepolture richieste o alle necessarie riscontrate volta con volta a seguito delle operazioni di esumazione/estumulazione.

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste all' art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia".

3.1 Durata dell'appalto

La durata del presente appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 3 anni (36 mesi), decorrenti presumibilmente dal 01/10/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle attività risultante da apposito verbale, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti così come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020.

Il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

3.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto nel limite massimo di **€ 18.000,00** (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza compresi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per i soli servizi essenziali di sepoltur, reperibilità per camera mortuaria, apertura e chiusura dei cancelli, raccolta rifiuti, pulizie agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato di appalto risulta pertanto essere pari a € 642.000,00 (IVA in ragione di legge esclusa), come sotto specificato:

Tabella n. 2

Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa ed oneri della sicurezza compresi).	Importo per rinnovo (IVA esclusa).	Importo per servizi analoghi (IVA esclusa).	Opzione di proroga tecnica (art. 106, c. 11, del Codice)	Valore massimo stimato dell'appalto (IVA esclusa)
€ 624.000,00	€ 00,00	€ 00,00	€ 18.000,00	€ 642.000,00

3.3 Revisione dei prezzi

E' ammessa la revisione dei prezzi a seguito di formale e circostanziata istanza da parte dell'operatore economico, previa disamina, valutazione ed eventuale approvazione delle richieste da parte del Rup.

La stessa potrà essere richiesta a partire dalla seconda annualità contrattuale, una sola volta per ciascuna annualità, qualora fonti ufficiali regionali o nazionali riconoscano un aumento dei prezzi dei materiali o della mano d'opera con variazioni superiori al 5% rispetto al mese di avvio

dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento.

Verrà riconosciuta solo per l'eccedenza rispetto al 5% e comunque in misura pari alla metà.

Se necessario, l'operatore economico dovrà integrare la domanda riportando l'analisi dei prezzi delle voci interessate di cui si chiede l'adeguamento (da applicarsi per tutte le voci riportate nei documenti denominati "stima delle prestazioni" ad esclusione dei prezzi della mano d'opera, noli, forniture elencati al capitolo "Economie") .

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituita presso la Prefettura della Provincia cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (si veda la Circolare Ministero dell'Interno, protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 Requisiti di idoneità

6.1.1 - Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

6.1.2 (solo per società cooperative e per le Cooperative Sociali) Iscrizione all'albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6" e (per le Cooperative Sociali) Iscrizione all'albo regionale ai sensi della Legge n.381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con la precisazione dei dati dell'iscrizione, dell'oggetto sociale e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

6.1.3 (solo per le "onlus") Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. n.460/1997, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con la precisazione dei nominativi dei legali rappresentanti dell'ente e con l'allegazione di copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il Comune di Seregno acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

6.2 Requisito di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso di:

6.2.1 Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) di € 208.000,00 I.V.A. esclusa.

Tale requisito è richiesto quale indice della capacità ed affidabilità gestionale dell'offerente.

La comprova del requisito, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; qualora non prodotti in originale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le informazioni sui fatturati può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o (ove prevista) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.3.1 Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nell'ultimo triennio (2019, 2020, 2021), almeno un servizio analogo a quello principale-oggetto della presente gara di importo minimo annuo pari ad € 208.000,00 (IVA esclusa), per un Ente locale territoriale (Comune, Province, Regioni e Comunità montane) con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità di cui ai **punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3** deve essere posseduto da:

- a- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente **punto 6.2.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente **punto 6.3.1** deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue la prestazione principale.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui ai **punti 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente **punto 6.2.1** ed il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 6.3.1**, devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 47 del Codice:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.1

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti al precedente punto 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
 - i dati identificativi (nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza..) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorzata ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice;
 - l'accettazione del Patto di integrità del Comune di Seregno approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021 allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;

- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Seregno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Comune di Seregno impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi **è causa di esclusione**, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 105, co 2 del Codice, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni come previsto dallo stesso art. 105, comma 1. (Art. 8 del Capitolato speciale di appalto).

Nel solo caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve indicare attraverso l'apposita sezione del DGUE, le attività oggetto della presente procedura che l'operatore economico intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare di gara, nonché all'art. 105, del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di cui al punto 5 del presente disciplinare.

In caso di subappalto, la stazione appaltante provvede ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

In ragione della particolare e delicata natura delle prestazioni previste in appalto per la categoria prevalente, che richiedono l'opportunità di un rapporto diretto con l'aggiudicatario oltre che specifica professionalità, attitudine e formazione, le prestazioni relative a: "Servizi cimiteriali CPV 98371110-5" non sono subappaltabili e pertanto dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad € 12.480,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231:
 - in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale (c/o) Banca popolare di Milano – Agenzia di Via Montello – Seregno)
 - con bonifico (IBAN IT77G0503433842000000019900) a favore del Comune di Seregno;
 - in assegni circolari intestati al Comune di seregno da versare presso la Tesoreria Comunale (c/o) Banca Popolare di Milano – Agenzia di Via Montello – Seregno)
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ferma restando la dichiarazione di presa visione dei luoghi, di cui al paragrafo 14.1, si precisa che, in relazione alla tipologia del servizio e trattandosi di aree comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per partecipare alla gara non è richiesta l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione nel sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per prendere parte alla gara la concorrente, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante Comune di Seregno l'offerta e la documentazione ad essa relativa esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sin.Tel. entro il termine ultimo perentorio delle ore **00,00** del giorno:

00.00.2022

pena l'irricevibilità e contestuale nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e poi firmati digitalmente. Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzione alte/ottime di file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma. La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta deve avvenire, mediante la funzionalità "Invio offerta" del Sistema (seguendo le istruzioni del Manuale "Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sin.Tel."), al termine dell'immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e dell'allegazione della documentazione richiesta e deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.

Gli operatori interessati dovranno, pena l'irricevibilità dell'offerta, pertanto, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it (manuale "Registrazione e accesso" consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio delle offerte (Amministrativa ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l'operatore economico dovrà verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel e procedere con la conferma e successivo invio.

Sin.Tel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

E' responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerte sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

I concorrenti esonerano il Comune di Seregno e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sin.Tel. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L'Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

- Plico telematico A – "Documentazione amministrativa";
- Plico telematico B – "Offerta tecnica";
- Plico telematico C – "Offerta economica".

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l'esclusione dalla procedura.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme, firmata digitalmente, all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel plico telematico A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella Busta telematica dedicata all'offerta economica, **è causa di esclusione.**

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

E', in ogni caso, responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura, nel termine sopraindicato.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di Seregno potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune di Seregno sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Comune di Seregno assegna al concorrente il termine di **tre giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Seregno può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Seregno procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune di Seregno invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Busta A) "Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi paragrafi 14.1), 14.2), 14.3), 14.4), 14.5), 14.6), 14.7), 14.8) e, se del caso, 14.9) e 14.10), in relazione alle diverse forme di partecipazione, l'intera documentazione dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, redatta in bollo da € 16,00, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

N.B.:

In alternativa all'apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda, il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello "F24". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 2501"Imposta di bollo".

Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute.

Il concorrente rende, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti dichiarazioni integrative:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 80:
- comma 1, lett. b-bis) e g);
 - comma 2;
 - comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), h), i), l) ed m).
- N.B. Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte III "Motivi di esclusione", sezioni A) "Motivi legati a condanne penali" e C) "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" e, pertanto, sono da considerarsi a completamento della sezione D) "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale";
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all'art. 76, co. 5 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) e dell'indirizzo PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;
- d) di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata né come ausiliaria per altro concorrente;
- e) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);
- g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.
- Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:
http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id_cat=1&id_scat=2/
- N.B.: Per i punti f) e g) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021, allegato alla documentazione di gara.**
- In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- h) che nei confronti dell'operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte della documentazione posta a base di gara;

- j) di aver considerato e valutato remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- k) di essere edotto che l'offerta che verrà presentata si intenderà comprensiva di ogni prestazione e/o funzione prevista nella documentazione di progetto;
- l) di impegnarsi a non richiedere la revisione dei prezzi offerti nel corso del periodo di svolgimento delle prestazioni connesse al servizio di cui al presente appalto;
- m) di impegnarsi a siglare il Verbale di consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- n) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.m.i.;
- o) di rispettare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;
- p) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver effettuato opportuno sopralluogo, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto;
- q) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- r) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza o di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza.
- s) di garantire, in caso di aggiudicazione dell'appalto ed in relazione all'emergenza sanitaria da COVID - 19 in corso, l'assunzione di eventuali idonei protocolli di sicurezza, al fine della tutela della salute degli operatori ed utenti del servizio, ed adeguarsi obbligatoriamente a qualsiasi disposizione prevista dalle normative emanate dalle autorità competenti
- t) di essere in possesso ovvero di impegnarsi a stipulare, con primaria Compagnia, la polizza assicurativa prevista all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto. La stessa sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e copre senza nessuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici;
- u) di sollevare il Comune di Seregno da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque altra causa che

dipenda dal servizio assunto;

- v) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e sotto pena di risoluzione del contratto:
- a presentare in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico-giuridico-contributivo degli operatori impegnati nell'espletamento dei servizi appaltati;
 - ad espletare il servizio a mezzo di soci lavoratori e/o dipendenti regolarmente assunti a norma di legge;
 - di garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori in relazione alle mansioni svolte con oneri e mezzi propri;
 - alla piena osservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - alla piena attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del contratto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui svolgono la propria attività;
- w) di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale indicata nel disciplinare di gara e all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento all'art. 50 del Codice dei Contratti e alle Linee Guida ANAC n.13;
- x) di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (C.A.M.), di cui ai Decreti emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le prestazioni ed attività pertinenti, con oneri a totale carico della società che rappresento;
- y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
- z) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla gara;
- aa) ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale (Micro/Piccola/Media/Grande impresa così come definite dal Codice art 3 lett aa)) e ai fini delle verifiche di cui all'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i. (CCNL applicato), indicazione di:
- 1) dimensione aziendale: dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa ovvero di Grande Impresa;
 - 2) CCNL applicato;
- bb) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)-del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
- cc) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, **ovvero** di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell'ambito delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte.
- N.B.:** Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del Codice.

Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto bb) non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

N.B.:

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE già costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

14.2 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato alla documentazione di gara, , conforme al modello previsto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

Parte I_– Informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Seregno, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente Disciplinare di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui al punto 6.1 del presente Disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare di gara
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice deve essere resa necessariamente così come espressamente indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017 che ha sostituito il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016.

N.B.1 L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui sopra è resa mediante dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione (precedente punto 14.1).

N.B.2 Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, [**preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1/bis.1**], allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione di cui al Modello 1/bis.1 potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante o dal Procuratore e olograficamente da chi non è in possesso della firma digitale allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate del documento di identità degli stessi.

La dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui al Modello 1/bis.1 citato potrà essere rilasciata dal legale rappresentante, in relazione ai soggetti previsti dal c. 3 dell'art. 80, con la formula "per quanto a propria conoscenza" in conformità al Modello 1/bis.2.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Patto di integrità, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 29 del 31.03.2021, firmato digitalmente, con il quale ciascun operatore economico accetti quanto in esso contenuto.

La mancata sottoscrizione equivale a mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Il Patto di Integrità, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1.

14.4 Garanzia provvisoria, di cui al punto 9 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno, di cui allo stesso paragrafo, di un fidejussore di cui all'art. 93, c. 8 del codice.

N.B. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: deve essere allegata copia delle certificazioni, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.5 PASSOE

Documento attestante l'attribuzione del PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC, da parte del servizio AVCPass.

Tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): www.anticorruzione.it – sezione servizi.

Il concorrente dovrà inserire/allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPass.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) con le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sin.Tel."

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. c della suddetta delibera n. 157/2016 dell'ANAC, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire e presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare l'indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete, GEIE.

La mancata produzione del PASSOE o la presentazione di PASSOE irregolare, ai sensi dell'art. 2, co. 3 lett. b della citata delibera n. 157/2016 dell'ANAC, non costituisce motivo di esclusione dalla gara, trattandosi di elemento esigibile da parte della Stazione appaltante. Si fa tuttavia presente che, per attivare la verifica dei requisiti sarà richiesto di procedere obbligatoriamente alla sua acquisizione o alla sua regolarizzazione, a pena di esclusione, nei termini assegnati dalla Stazione appaltante.

14.6 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'autorità (ANAC)

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di Euro 70,00 (Euro settanta/00), firmata digitalmente, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sul presente disciplinare di gara, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Tale documento dovrà essere presentato con le modalità già dettagliatamente specificate all'art. 16 "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" del presente disciplinare di gara.

14.7 Documentazione a corredo in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria
- la dichiarazione di avvalimento,
- il contratto di avvalimento
- PassOE relativo all'ausiliaria.

14.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale, in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1.1.1.a. **a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;**
 - 1.1.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale;
- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni integrative, di cui al punto 14.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" nell'apposito campo offerta tecnica "Busta B-Offerta Tecnica", l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare l'offerta tecnica

redatta utilizzando preferibilmente il Modello "Offerta tecnica", predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta, firmata digitalmente.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 0.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Busta C - Offerta Economica", l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire:

1) **la propria offerta economica, consistente nell'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara.**

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare – **a pena di esclusione** -:

- a) nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" la stima degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, ed indicarne l'ammontare. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- b) nel campo "*di cui costi del personale*" la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, ed indicarne l'ammontare;
- c) nel campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*" il valore complessivo dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" pari a **€ 3.900,00**.
Si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti l'attività di impresa che devono essere indicati al precedente punto a).

N.B.

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda).

L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta dovrà allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Si precisa quanto segue:

- L'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett. a) dovrà essere comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi.

- Relativamente ai costi della manodopera di cui alla suddetta lett. b), si precisa che qualora l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo stimato dall'Amministrazione (pari ad €. 348.000,00,) e detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora necessaria o valutata opportuna.

2) Allegare (al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata) il Modello 2 "Giustificativo dell'offerta economica" (documento richiesto in formato .pdf, firmato digitalmente) che dovrà riportare i "*costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" e i "*costi del personale*" (che dovranno risultare identici a quelli indicati nel "Documento di offerta" generato da Sintel) e contenere le spiegazioni relative alla formulazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, e le ulteriori spiegazioni relativamente al basso livello dei prezzi e dei costi che hanno concorso a formulare l'offerta economica a dimostrazione del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, del citato Codice, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il documento "Giustificativo dell'offerta economica" sarà aperto e valutato solo qualora l'offerta del concorrente risultasse anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, con le modalità previste ai commi 4, 5, 6, dello stesso articolo del citato Codice.

In tal caso il RUP valuterà le giustificazioni ivi contenute e, qualora esse dovessero non risultare sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97 comma 5, procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

La mancata presentazione del documento non costituisce motivo di esclusione.

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

Totale	100
--------	-----

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata come al successivo art.18.

La stazione appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art.97, comma 3 del Codice.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, e, ai sensi dell'art. 95 comma 12, con riserva di non aggiudicare qualora nessuna offerta presentata venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata da "Punti T Max." vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T MAX
a.1	Disponibilità a fornire un servizio di ricezione feretri con l'apporto di personale appositamente incaricato, <u>per tutto il periodo d'appalto</u> , per le sole sepolture del sabato, come dettagliatamente descritto all'art. 6.2, punto a.1 del capitolato speciale d'appalto.	20	a.1.1	non viene offerto nessun servizio di ricezione feretri come descritto all'art. 6.2, punto a.1 del CSA.	0
			a.1.2	viene offerto il servizio ricezione feretri come descritto all'art. 6.2, punto a.1 del CSA	20
a.2	Disponibilità a fornire ghiaietto per i viali sterrati di entrambi i cimiteri per l'intera durata dell'appalto.	10	a.2.1	Non viene offerta fornitura di ghiaietto per i viali sterrati di entrambi i cimiteri.	0
			a.2.2	Viene offerta una fornitura di ghiaietto per i viali sterrati di entrambi i cimiteri pari a mc 150,00 per la durata dell'appalto (mc 50,00 annuali).	5
			a.2.3	Viene offerta una fornitura di ghiaietto per i viali sterrati di entrambi i cimiteri pari a mc 300,00 per la durata dell'appalto (mc 100,00 annuali).	7,5
			a.2.4	Viene offerta una fornitura di ghiaietto per i viali sterrati di entrambi i cimiteri pari a mc 450,00 per la durata dell'appalto (mc 150,00	10

				annuali).	
a.3	Disponibilità ad offrire un servizio di manutenzione ordinaria per opere da imbianchino per l'intera durata dell'appalto.	20	a.3.1	Non viene offerto alcun servizio di manutenzione ordinaria per opere da imbianchino.	0
			a.3.2	Viene offerto un servizio di manutenzione ordinaria per opere da imbianchino pari a 48 ore per la durata dell'appalto (n. 16 ore annuali effettuate da n. 1 operaio qualificato)	10
			a.3.3	Viene offerto un servizio di manutenzione ordinaria per opere da imbianchino pari a 96 ore per la durata dell'appalto (n. 32 ore annuali effettuate da n. 1 operaio qualificato)	20
a.4	Disponibilità a fornire un servizio di trasporto anziani e disabili nelle giornate di commemorazione dei defunti dal 29 ottobre al 3 novembre dalle ore 9,00 alle 17,00, con n. 1 automezzo adibito anche a trasporto disabili con sedia a rotelle e n. 1 automezzo per solo trasporto anziani, per l'intera durata dell'appalto.	9	a.4.1	Non viene offerto alcun servizio di trasporto anziani e disabili come descritto all'art. 6.2 punto a.4 del CSA	0
			a.4.2	Viene offerto un servizio di trasporto anziani e disabili come dettagliatamente descritto all'art. 6.2 punto a.4 del CSA	9
a.5	Disponibilità a fornire il noleggio di n. 100 sedie per esterni nel periodo di commemorazione dei defunti per il tempo strettamente necessario alla messa di commemorazione dei defunti. Si intende compreso il trasporto, il carico e lo scarico delle stesse fino al Cimitero Principale nonché successivo ritiro, per l'intera durata dell'appalto.	2	a.5.1	Non viene offerta alcun servizio di noleggio sedie per esterni come dettagliatamente descritto all'art. 6.2 punto a.5 del CSA.	0
			a.5.2	Viene offerto un servizio di noleggio sedie per esterni come dettagliatamente descritto all'art. 6.2 punto a.5 del CSA.	2
a.6	Disponibilità ad effettuare il servizio "Neve" nei due Cimiteri Cittadini, da eseguirsi per l'intera dura dell'appalto come dettagliatamente descritto all'art. 6.2, punto a.6 del capitolato speciale d'appalto.	9	a.6.1	Non viene offerto alcun servizio "Neve".	0
			a.6.2	Viene offerta il servizio "Neve" nei due Cimiteri Cittadini, da eseguirsi per l'intera dura dell'appalto come dettagliatamente descritto all'art. 6.2, punto a.6 del capitolato speciale d'appalto.	9

Relativamente all'Offerta Tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio - il concorrente dovrà, per ogni criterio di valutazione contenuto nella sopra riportata tabella, indicare la propria offerta tecnica, come meglio specificate all'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'appalto, utilizzando

preferibilmente il Modello "Offerta tecnica", predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta.

Quanto offerto come miglioramento dello svolgimento del servizio costituirà per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A tutti i criteri è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella riportata nel paragrafo 17.1, il relativo punteggio è assegnato, pertanto, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, del sub-criterio richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente C_i di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Non sono ammesse offerte recanti una percentuale in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, a pena di esclusione.

Un ribasso offerto pari a zero determinerà l'attribuzione pari a 0 punti.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta tecnica del singolo concorrente e del coefficiente al criterio quantitativo economico, procederà, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore, di cui alle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, con la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

***Pa** = peso criterio di valutazione a;*

***Pb** = peso criterio di valutazione b;*

***Pn** = peso criterio di valutazione n.*

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Seregno.

La commissione giudicatrice è responsabile della corretta attribuzione dei punteggi tabellari alle offerte tecniche pervenute ed al corretto calcolo delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Comune di Seregno pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B) - VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno:

XX.XX.XXXX

con inizio alle ore **XX:00**, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e Contratti, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le sedute potranno essere seguite dagli operatori economici anche in modalità virtuale e la partecipazione avverrà mediante collegamento da remoto ad una postazione del Servizio Gare e Contratti tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato, che consentirà di visualizzare le operazioni di gara svolte sulla piattaforma Sin.tel. di ARIA S.p.a..

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sin.tel fino al giorno antecedente la data fissata.

Ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice, la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La stazione appaltante effettuerà tale operazione avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, (noto come "Sblocca cantieri"), successivamente convertito in Legge 14 giugno 2019 n.55 la Piattaforma Sintel ha comunicato che "Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla piattaforma Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in piattaforma. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti."

Pertanto, il Seggio di gara, costituito dal RUP e da due collaboratori, procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, a verificare il tempestivo invio delle offerte digitali e, una volta aperte, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza della formulazione delle offerte tecniche, espresse dai concorrenti, relativamente ai criteri tabellari indicati nell'art. 17, paragrafo 17.2 dal presente disciplinare.

Una volta effettuate le suddette attività, il RUP/ procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà ad attribuire i punteggi coerentemente con quanto indicato nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Il Comune di Seregno procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Il Comune di Seregno procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., come da file disponibile in piattaforma: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do> (SOGLIA_ANOMALIA-SBLOCCA_CANTIERI_V11).

Si precisa che i calcoli sulla piattaforma vengono effettuati considerando dieci cifre decimali, i risultati vengono esposti con approssimazione alla quinta cifra decimale. Verranno, pertanto, prese in considerazione cinque cifre decimali dopo la virgola.

La stazione appaltante procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del Codice e alle eventuali esclusioni dalla gara, come previsto al successivo punto 20.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP.

In caso di due o più migliori offerte si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP procederà a prendere visione del documento "Giustificativo dell'offerta economica", di cui al precedente punto 16, relativamente alla prima migliore offerta anormalmente bassa, che conterrà le giustificazioni relative alla formulazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta [ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice], e le ulteriori spiegazioni relative al basso livello dei prezzi e dei costi che hanno concorso a formulare l'offerta economica a dimostrazione del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, del citato Codice, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Qualora il citato Modello 2 "Giustificativo dell'offerta economica" non fosse stato presentato in sede di offerta il RUP ne richiederà per iscritto la presentazione al concorrente la cui offerta è

risultata anormalmente bassa. A tal fine assegnerà al concorrente un termine minimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il RUP dovesse ritenere le giustificazioni presentate non sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi dell'art.97 comma 5, procederà a richiedere, anche mediante audizione orale, al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora, anche a seguito della produzione delle citate giustificazioni, l'offerta risultasse comunque anomala e dunque da escludere, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuata l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, verificata l'anomalia dell'offerta, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare l'esito del procedimento di valutazione di anomalia delle offerta economica presentata dell'operatore individuato nella graduatoria e all'apertura della relativa busta A) contenente la documentazione amministrativa. Successivamente, il RUP procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, se del caso
- d) ammettere o escludere l'operatore;
- e) in caso di ammissione dell'operatore primo in graduatoria, formulare la proposta di aggiudicazione
- f) in caso di esclusione, scorrere la graduatoria riprendendo la procedura di verifica dalla lett. a) sopra riportata;
- g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP provvede, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, del Codice.

Qualora il RUP accerti sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. m), del Codice, lo stesso procederà ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

In questo caso, nell'ipotesi di esclusioni, il RUP comunicherà quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione dell'offerta e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente individuato, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del Codice, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Seregno si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui il Comune di Seregno ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune di Seregno, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune di Seregno prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Seregno, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Seregno procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, Il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

In considerazione di eventuali stati di emergenza, la società appaltatrice dovrà garantire l'assunzione di idonei protocolli di sicurezza, al fine della tutela della salute per operatori ed utenti del servizio, e adeguarsi obbligatoriamente a qualsiasi disposizione prevista dalle normative emanate dalle autorità competenti.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Seregno interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Seregno entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Il Comune di Seregno comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

23. CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, le prestazioni oggetto dell'appalto, dovranno rispettare le disposizioni di cui ai Criteri Ambientali Minimi vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare".

Nella fattispecie del presente appalto, dovranno essere assunti quale riferimenti:

- per le attività di pulizia e sanificazione il D.M- 29/01/2021 come modificato dal D.M. 24/09/2021;
- per le attività di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde il D.M. 63 del 10/03/2020

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Impresa Aggiudicataria del contratto di appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, mantenendo il medesimo livello contrattuale e senza

soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa, salvo diversa scelta da parte degli operatori.

Si riporta elenco personale impiegato dall'impresa uscente:

- n. 1 persona con qualifica da Operaio livello A1 - 24 ore settimanali - svantaggiato;
- n. 2 persone con qualifica da Operaio livello A1 - 38 ore settimanali - non svantaggiati.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Seregno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it>.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, CAP 20122, Milano (Italia).

Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.seregno.mb.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare,

siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet: [...www.comune.seregno.mb.it](http://www.comune.seregno.mb.it).

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Seregno, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dposeregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.